

mobiliari, costituenti le dette palazzine e la relativa ipoteca è stata corrispondentemente ripartita.

Con successivo atto 11 dicembre 1951, anche il secondo mutuo è stato frazionato, ma il relativo contratto condizionato non ha potuto avere definitiva conferma, poiché, tra la stipula dell'atto stesso e la iscrizione dell'ipoteca supplementare di garanzia, contrattualmente stabilita, è avvenuta la vendita di un appartamento ipotecato e la relativa trascrizione.

La quota dell'ipoteca supplementare di cui sopra iscritta, sull'appartamento compravenduto, è, pertanto, priva d'effetto per chi eseguita in base al consenso del loanuarusti, mentre, alla data di iscrizione, il proprietario dell'appartamento era ormai il terzo acquirente.

L'Ing. Esiammarusti, d'accordo con il detto acquirente, ha proposto, allo scopo di ottenere la definitiva conferma dell'atto di frazionamento di cui sopra, di versare in unica soluzione la somma, che doveva essere garantita dalla quota di ipoteca [pri-